



---

## Istruzione sulla determinazione e l'ortografia dei nomi di cittadini stranieri

(del 1° gennaio 2012)

---

### 1. Oggetto e scopo

La presente istruzione regola la determinazione e l'ortografia dei nomi di cittadini stranieri.

La banca dati di riferimento per il settore degli stranieri e dell'asilo è il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC<sup>1</sup>) gestito dall'Ufficio federale della migrazione (UFM).

I nomi dei cittadini stranieri sono registrati anche nei seguenti sistemi:

- Infostar (registro centrale informatizzato dello stato civile), gestito dall'Ufficio federale dello stato civile (UFSC), che fa capo all'Ufficio federale di giustizia (UFG);
- Ordipro (banca dati per la registrazione del personale diplomatico straniero), gestito dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE);
- RIPOL (sistema di ricerca informatizzato della polizia), nel quale l'Ufficio federale di polizia (fedpol) registra i nomi degli stranieri scomparsi o ricercati.

Nei registri dei Comuni di domicilio i dati personali devono essere amministrati ai sensi della legge sull'armonizzazione dei registri (LArRa, RS 431.02) e secondo quanto indicato dalla presente istruzione.

L'elenco dei sistemi summenzionati non è esaustivo: soprattutto a livello comunale e cantonale, i dati dei cittadini stranieri sono rilevati ed trattati anche in altri sistemi.

Le presenti direttive sono emanate in virtù dei seguenti atti normativi: legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA, RS 142.51), ordinanza concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (Ordinanza SIMIC, RS 142.513), ordinanza sulla banca di dati elettronica Ordipro del Dipartimento federale degli affari esteri (Ordinanza Ordipro, RS 235.21), ordinanza sullo stato civile (OSC, RS 211.112.2), direttiva UFSC del 1° ottobre 2008 concernente la gestione del sistema di documentazione Infostar (no. 10.08.10.03), legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP, RS 361) e articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno

---

<sup>1</sup> Oltre al sistema elettronico di rilascio dei visti (EVA) e al sistema d'informazione per i centri di registrazione e di procedura e per gli alloggi negli aeroporti (MIDES)

1985.

Le direttive si richiamano inoltre alle disposizioni del codice civile svizzero (CC, RS 210) e della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP, RS 291) nonché alla circolare dell'11 ottobre 1989 del Dipartimento federale di giustizia e polizia alle autorità dello stato civile concernente la determinazione e l'iscrizione del nome nei registri dello stato civile nei casi con implicazioni all'estero.

La presente istruzione ha lo scopo di raggiungere la maggiore unificazione possibile nella determinazione e nell'ortografia dei nomi di cittadini stranieri. Questa unificazione corrisponde all'interesse pubblico nei confronti della funzione assegnata al nome in quanto strumento d'ordine e di individualizzazione (identificazione univoca di una persona).

## 2. Campo d'applicazione

L'istruzione si applica a tutti i collaboratori della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni che, nell'ambito della loro attività, determinano i nomi di cittadini stranieri e li rilevano nei sistemi elencati al punto 1 oppure li trasmettono affinché siano registrati in detti sistemi.

## 3. Principi e fondamenti

### 3.1 *Rilevamento dei nomi*

#### 3.1.1 Principi per il rilevamento

In linea di massima, il **nome ufficiale** del cittadino straniero deve essere trascritto senza modifiche e in modo completo come riportato nei documenti di legittimazione esteri presentati (elencati al punto 3.2) secondo il principio della continuità nella gestione del nome e il diritto estero determinante (cfr. promemoria sui diversi Paesi).

Se occorre, le componenti del nome che, secondo il diritto estero determinante, **non appartengono al nome ufficiale**, come il cognome d'affinità, eventuali indicazioni concernenti la discendenza, il cognome d'uso, ecc. devono essere elencate separatamente e contrassegnate in modo specifico come caratteristiche integranti d'identificazione in aggiunta al nome ufficiale oppure inserite in una rubrica apposita.

Non sono considerate componenti del nome ufficiale:

- i nomi o le parti di nomi comunemente utilizzati, ma che non appartengono al nome ufficiale secondo il diritto estero determinante (ad es. in Francia: «épouse de...», cognome d'affinità con effetto unicamente nell'ambito del diritto consuetudinario);

- le aggiunte che, secondo il diritto estero determinante, non hanno funzione di nome e che nel Paese d'origine sono affiancate al nome oppure omesse a piacimento, ad es. "y" (Spagna), "in" (Italia), "ben" (Paesi arabi);
- in Svizzera le designazioni e i titoli nobiliari non costituiscono una componente del nome ufficiale, contrariamente a quanto potrebbe prescrivere il diritto estero.

### **3.1.2 Nome dei genitori / luogo di nascita**

Il nome dei genitori e il luogo di nascita devono essere registrati secondo quanto riportato dai documenti presentati. Solo in assenza di documenti o nell'impossibilità di procurarseli è possibile registrare il nome dei genitori secondo le indicazioni del cittadino straniero.

### **3.1.3 Segni particolari**

Nei sistemi, che utilizzano un set di caratteri ridotto, i segni particolari devono essere trascritti in base all'allegato 2.

### **3.1.4 Trascrizione**

Se non è disponibile od ottenibile alcun documento di legittimazione ufficiale in caratteri latini, i nomi in lingue che non utilizzano l'ortografia latina devono essere rilevati secondo il principio della trascrizione. Poiché l'ortografia non latina può essere trascritta in più modi, occorre sempre consultare il promemoria del relativo Paese. Se i documenti di legittimazione sono stati redatti sia in francese che in inglese, prevale la versione inglese.

Al primo rilevamento del nome in caratteri latini, occorre per quanto possibile consultare un interprete.

## **3.2 Documenti**

Per la registrazione del nome al momento dell'arrivo in Svizzera, è determinante il passaporto straniero esibito, fatte salve le componenti che non fanno parte del nome ufficiale (cfr. numero 3.1.1).

In assenza di un passaporto, il rilevamento del nome avviene secondo la seguente lista di priorità:

- carta d'identità,
- documenti di stato civile (ad es. atto di nascita, atto di matrimonio), particolarmente attendibili per determinare il nome ufficiale vincolante,
- altri documenti ufficiali (ad es. patente di guida),
- informazioni fornite dall'interessato; possono essere presi in considerazione, a titolo complementare, eventuali documenti esibiti quali certificati scolastici, diplomi, certificati sindacali, ecc.

## 4. Rettifica dei nomi

È possibile rettificare i nomi registrati nei sistemi elencati al punto 1 solo se con ogni evidenza sono stati rilevati in modo errato. Non sono ammesse modifiche della sequenza dei nomi.

## 5. Eventi di stato civile

In caso di evento rilevante per il nome ufficiale della persona iscritta nel registro dello stato civile (ad es. nascita, matrimonio, divorzio, riconoscimento di un figlio), l'iscrizione nel registro Infostar viene effettuata in base alle prescrizioni pertinenti (art. 37 e art. 40 LDIP; ordinanza sullo stato civile, RS 211.112.1; circolare del Dipartimento federale di giustizia e polizia dell'11 ottobre 1989 concernente la determinazione e l'iscrizione del nome nei registri dello stato civile nei casi di implicazioni all'estero). L'iscrizione nel registro dello stato civile deve essere ripresa negli altri sistemi che gestiscono i dati del cittadino straniero.

## 6. Rilevamento in SIMIC di persone che producono un passaporto nazionale

### 6.1 *Principi*

Dall'adesione della Svizzera all'Accordo di Schengen, i cittadini stranieri residenti in Svizzera e provenienti da Paesi non Schengen ottengono una carta di soggiorno per stranieri che, insieme al passaporto, funge da visto di lunga durata per lo spazio Schengen.

Tale disciplina si applica anche alle persone ammesse provvisoriamente (in possesso del permesso F).

Conformemente alle basi legali dell'Accordo di Schengen, i dati della carta di soggiorno devono corrispondere a quelli riportati sul passaporto. Cognomi e nomi vengono pertanto ripresi in SIMIC in base ai dati memorizzati nella zona a lettura ottica (machine readable zone MRZ) del passaporto. Se la zona a lettura ottica contiene cognomi o nomi abbreviati, essi devono essere riportati per quanto possibile interamente in base a quanto indicato nella zona a lettura visiva del documento di legittimazione.<sup>2</sup>

### 6.2 *Altri punti da considerare*

In casi rari, nella zona a lettura ottica figura anche un titolo o un'aggiunta al nome. In presenza di questa combinazione, che è in contraddizione con le direttive OACI<sup>3</sup>, il

---

<sup>2</sup> I punti qui menzionati sono applicabili per analogia alle carte di soggiorno di cittadini dell'UE/AELS rielaborate nel contesto di un ulteriore release SIMIC (cfr. allegato 4).

<sup>3</sup> OACI: Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile

contenuto della zona a lettura ottica va ripreso e memorizzato come cognome. In SIMIC, gli elementi supplementari (titolo, aggiunta al nome) vanno attribuiti al cognome o al nome nel modo più logico possibile.

I principi sopraelencati per il rilevamento in SIMIC valgono anche per i richiedenti l'asilo, purché siano in possesso di un passaporto.

Nei casi in cui il passaporto non faccia distinzione tra il nome e il cognome (concatenazione di nomi), il rilevamento in SIMIC si effettua raddoppiando il nome (identica iscrizione per nome e cognome), a meno che il promemoria sul Paese corrispondente non preveda diversamente.

### **6.3 Identità principale e secondaria in SIMIC**

Se per una persona è nota un'unica identità (nome come da passaporto), tale identità viene trascritta come identità principale e stampata sul lato anteriore della carta di soggiorno per stranieri.

Se nel registro dello stato civile svizzero (Infostar) figurano i dati di un cittadino straniero il cui nome ufficiale ivi riportato non corrisponde a quello indicato sul passaporto straniero (identità del passaporto diversa da quella indicata nel registro dello stato civile), l'identità del registro dello stato civile è ripresa quale identità principale (SIMIC «stato civile») e quella del passaporto come identità secondaria. Il SIMIC stampa l'identità contenuta nel passaporto sul lato anteriore della carta di soggiorno per stranieri, mentre quella figurante nel registro dello stato civile viene stampata sul retro.

## **7. Promemoria sui diversi Paesi**

Per le peculiarità di ogni Paese rimandiamo al promemoria corrispondente. Eventuali suggerimenti o richieste di modifica vanno inoltrati all'Ufficio federale della migrazione (UFM) al seguente indirizzo:

Ufficio federale della migrazione  
Sezione Informatica  
Quellenweg 6  
3003 Berna-Wabern


I promemoria sui diversi Paesi sono consultabili sul sito dell'UFM al seguente link:

[http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/it/home/dokumentation/rechtsgrundlagen/weisungen\\_und\\_kreisschreiben/weitere\\_weisungen/laendermerkblaetter.html](http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/it/home/dokumentation/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben/weitere_weisungen/laendermerkblaetter.html)

## 8. Entrata in vigore

La presente istruzione entra in vigore il 1° gennaio 2012 e sostituisce le «Direttive e istruzioni su determinazione e ortografia dei nomi di cittadini stranieri» emanate il 1° dicembre 1995 (compresa la modifica del 27 giugno 2001) dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e la regolamentazione transitoria riportata dalla circolare del 4 agosto 2010.

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA



Simonetta Sommaruga, consigliera federale

## Allegati

Allegato 1	Definizioni
Allegato 2	Lista per la trasposizione dei caratteri speciali
Allegato 3	Promemoria sui diversi Paesi
Allegato 4	Regolamentazione transitoria